

RADDOPPIO DEL LIMITE DEI COMPENSI ESENTI PER L'ANNO 2020

Fra le numerose disposizioni contenute nel DL n. 104 del 14 agosto 2020 (“Decreto Agosto”), richiamiamo l’attenzione su quella contenuta nell’art. 112 del provvedimento che, limitatamente all’anno 2020, raddoppia (portandolo quindi a 516,46 euro) l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori che non concorre alla formazione del reddito degli stessi.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, comma 1°, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il reddito da lavoro dipendente è formato da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta considerato, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. In deroga a tale principio detto di “omnicomprensività della retribuzione”, si stabilisce (art. 51, comma 3) che non concorre a formare reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati di importo complessivo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta.

L’art. 112 comma 1° del DL n. 104/2020 prevede invece espressamente che *“l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, è elevato ad euro 516,46”* e dunque **raddoppia, solo per il periodo di imposta 2020, la soglia di esenzione, che passa da 258,23 a 516,46 euro.**

In relazione alla soglia di esenzione, ricordiamo che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria:

- tale previsione si applica a tutti i “fringe benefits”, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con metodi convenzionali;
- il limite va considerato in relazione agli importi tassabili in capo al dipendente e quindi, al netto di quanto è stato eventualmente corrisposto da quest’ultimo (comprensivo dell’eventuale Iva a carico del dipendente);

- il limite va considerato per tutti i “fringe benefits” percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta nonché, qualora il compenso in natura sia ottenuto da un terzo in relazione al rapporto di lavoro per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro (sebbene non in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia con lui stipulato);
- ai fini della soglia di esenzione rilevano anche i beni ceduti ed i servizi prestati al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, anche non fiscalmente a carico.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art. 51 comma 3-bis del TUIR, costituiscono “fringe benefits” anche i documenti di legittimazione, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, riportanti un valore nominale (così detti “voucher”).

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro-Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

